Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 22 maggio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962, n. 2069.
Esecuzione dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961 Pag. 2752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. 2070.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « Luigi Sella » di Biella . . Pag. 2755

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1963, n. 675.
Istituzione in Bombay (India) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località . . Pag. 2755

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 676.
Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato . Pag. 2755

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1963.
Dispensa dall'obbligo di impiegare le maestranze costituite in compagnie o gruppi portuali alla Società « Fornicoke » per le operazioni portuali che verranno eseguite al pontile dalla stessa costruito nella rada di Vado Ligure (Savona) . . . . . Pag. 2755

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria . Pag. 2756

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.
Sostituzione di tre membri della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Reggio Emilia Pag. 2756

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.
Sostituzione di due membri della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona Pag. 2756

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ledigvit » gocce da 15 cc. della ditta Farmaceutici Ledig di Salerno. (Decreto di revoca n. 3882/R) . Pag. 2756

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calcio - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo) Pag. 2757

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Nomina del vice presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari Pag. 2757

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Moretti & C. di Ambrogio Moretti - Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 . Pag. 2758

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Attilio Ventura & C. - Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 . . . . . Pag. 2758

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Zanghi G. & C. - Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 . . . . . . Pag. 2758

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Argeo Lungarotti - Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 . . . . Pag. 2759

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta L. A. Ruspini - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 . . . . Pag. 2759

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Cessazione di notai dall'esercizio . . . . Pag. 2760
Trasferimento di notai . . . Pag. 2760

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso Pag. 2760

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Picenarda », con sede in Fontanella Grazioli del comune di Casalromano (Mantova) . . . . . Pag. 2760

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2760
Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2760
Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2760
Autorizzazione al comune di Santa Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 2760
Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 2760
Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2760
Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2762
Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2763
Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2764

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2764
Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2765
Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Montecdorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2766
Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilanico 1962 . . . . . Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilanico 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2767
Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Sermoneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2768
Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2768

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale Pag. 2769
Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale. Pag. 2769

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 2769

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Annullamento del provvedimento di cui al decreto ministeriale in data 7 febbraio 1963 relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Impiegati del Banco di Napoli », con sede in Campobasso Pag. 2769

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2769

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato . . Pag. 2770

Ministero della sanità: Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità . . . . . . Pag. 2772

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962, n. 2069.

Esecuzione dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 18 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — PRETI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 15. — VILLA

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna
(Madrid, 21 febbraio 1961)

ACCORDO CINEMATOGRAFICO ITALO-SPAGNOLO

Nell'intento di continuare a sviluppare e facilitare l'intercambio di film tra l'Italia e la Spagna — nello spirito degli impegni assunti dai due Paesi nei confronti degli Organi internazionali — e nell'intento di migliorare la produzione in comune di film di importanza internazionale, informata al principio della reciprocità degli apporti di entrambe le cinematografie, che è il fondamento della coproduzione, si è convenuto quanto appresso:

TITOLO I

INTERCAMBIO DI FILM

Art. 1.

a) Le competenti autorità dei due Paesi autorizzeranno, durante il periodo di validità del presente Accordo, l'importazione, senza alcuna limitazione di numero, dei film in versione originale.

b) Le competenti autorità spagnole autorizzeranno pure la importazione fino ad un massimo di 30 (trenta) film italiani di lungo metraggio destinati alla loro effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola, in versione doppiata o sottotitolata, con un numero massimo di 5 (cinque) per la edizione sottotitolata.

c) Reciprocamente le autorità competenti italiane autorizzeranno, durante lo stesso periodo, l'importazione fino ad un massimo di 30 (trenta) film spagnoli di lungo metraggio destinati alla loro effettiva programmazione in Italia, in versione doppiata o sottotitolata, con un massimo di 5 (cinque) film in edizione sottotitolata.

d) Il numero dei film ai quali si riferiscono i precedenti paragrafi *b*) e *c*) potrà essere aumentato, di comune accordo fra le autorità competenti dei due Paesi, come pure potrà essere studiata l'attuazione di un sistema di incentivi che aumenti il numero dei film fissato nel presente Accordo, quanto, a giudizio di entrambe le parti, lo svolgimento dell'intercambio lo consigli.

e) Le competenti autorità dei due Paesi autorizzeranno, inoltre, l'importazione, nei rispettivi territori, dei film di cortometraggio destinati alla programmazione e distribuzione in edizione doppiata e/o sottotitolata, così come rispettivamente, delle attualità cinematografiche spagnole e italiane, al di fuori dei contingenti previsti come sopra ed osservando le norme interne vigenti al riguardo nel Paese importatore.

Art. 2.

Le autorità spagnole non concederanno i permessi di importazione e sfruttamento in Spagna ai film italiani senza preventiva presentazione di un certificato di nazionalità rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo italiano.

Le autorità italiane non imputeranno alcun film spagnolo al contingente da loro riservato in Italia, senza preventiva presentazione di un certificato di nazionalità rilasciato dall'Istituto nazionale della cinematografia spagnola.

Art. 3.

I contratti stipulati tra le parti interessate, relativi alla cessione dei diritti di sfruttamento dei film, dovranno essere autorizzati dalle competenti autorità italiane e spagnole.

Art. 4.

Le competenti autorità dei due Paesi concederanno, in regime di reciprocità le maggiori facilitazioni, secondo la procedura legalmente esistente in ognuno di essi, per l'entrata dei film, delle copie successive degli stessi e del materiale cinematografico necessario per il loro sfruttamento commerciale.

Ugualmente, e sempre nell'ambito delle legislazioni vigenti nei due Paesi, le autorità competenti di ciascuno di essi concederanno le massime facilitazioni per i film che non siano destinati allo sfruttamento commerciale.

TITOLO II

COPRODUZIONE

Art. 5.

Le competenti autorità dei due Paesi faciliteranno la realizzazione di film in coproduzione italo-spagnola.

Art. 6.

I film per essere riconosciuti di coproduzione ai fini del presente Accordo dovranno essere di rilievo internazionale e di una qualità tale da apportare prestigio alla cinematografia italiana e spagnola. Dovranno, inol-

tre, essere prodotti da ditte di provata capacità tecnica e di riconosciuta solvibilità finanziaria; ciascun film dovrà essere diretto esclusivamente da un regista italiano o spagnolo, salva l'eccezione prevista nel paragrafo 4) dell'art. 8.

Art. 7.

I film di coproduzione di cui all'art. 6 dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi:

A) *Film con apporti non equivalenti.*

Durante il periodo di validità del presente Accordo le competenti autorità dei due Paesi potranno autorizzare un primo gruppo di sei film in coproduzione. Una volta constatato l'effettivo inizio della loro lavorazione, le dette autorità potranno autorizzare un secondo gruppo di sei film in coproduzione e successivamente un terzo gruppo, sempre di sei film, quando quelli del primo gruppo siano stati virtualmente ultimati e quelli del secondo siano stati effettivamente iniziati.

Prima di concedere l'autorizzazione ai film del secondo gruppo, si accerterà se esiste nell'insieme dei sei film del primo gruppo l'equilibrio nei seguenti elementi:

a) importo complessivo degli apporti dei coproduttori di ciascun Paese;

b) artisti in ruoli principali;

c) registi;

d) giorni di lavorazione in interni ed esterni nonchè gli ulteriori apporti di elementi tecnici, artistici e di materiale;

e) apporti finanziari.

Effettuato il controllo, nel caso esista equilibrio in tutti gli elementi precisati o se lo squilibrio si riferisce ad uno o più elementi che non siano quelli indicati nei paragrafi *a)* ed *e)* del precedente capoverso, potranno autorizzarsi i progetti del secondo gruppo, a condizione che essi contengano gli apporti necessari per ristabilire nel più breve tempo possibile l'equilibrio, non potendosi autorizzare alcun progetto che possa far aumentare gli squilibri già esistenti.

In ogni caso l'insieme dei film del primo e secondo gruppo dovrà contenere un totale equilibrio dei suindicati cinque elementi, ritenuto condizione indispensabile per autorizzare i film del terzo gruppo.

La Commissione mista determinerà le condizioni di carattere pratico per quanto si riferisce alla realizzazione di gruppi ulteriori di film, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra gli apporti di ambedue le Cinematografie, che costituisce la base del presente Accordo in materia di coproduzione.

Gli apporti puramente finanziari previsti al punto *e)* non potranno eccedere, in ciascun film, il 20 % dei complessivi apporti di ogni coproduttore.

Gli apporti dei coproduttori in un film e le relative percentuali di spettanza dei medesimi, non potranno eccedere il 70 % come massimo, nè essere inferiori conseguentemente al 30 % come minimo.

Le rispettive autorità competenti si scambieranno ogni utile informazione sull'andamento delle coproduzioni per evitare che gli squilibri eventualmente verificatisi nel primo gruppo vadano accentuandosi, rendendo difficile la loro compensazione nel secondo gruppo.

Analogamente si procederà per le coproduzioni del secondo gruppo o dei gruppi successivi.

B) *Film con apporti equivalenti.*

L'apporto dei produttori di ciascun Paese dovrà essere del 50 % del costo totale di realizzazione di ogni film. I rispettivi apporti dovranno essere approssimativamente equivalenti sia per quanto si riferisce alle riprese (interni ed esterni) sia per quanto si riferisce alle lavorazioni tecniche, ai collaboratori artistici e tecnici ed al materiale necessario.

L'equilibrio nel complesso di detti film può conseguirsi attraverso la compensazione tra i differenti elementi di apporto.

In ogni caso la Commissione mista vigilerà affinchè non si verifichi costante predominio in uno o più degli elementi di apporto di cui al paragrafo *A)*.

C) *Coproduzioni con un terzo Paese.*

Le competenti Autorità dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di rilevante qualità internazionale tra la Spagna, l'Italia ed un altro Paese con il quale entrambe abbiano in vigore accordi di coproduzione.

Dette coproduzioni dovranno formare oggetto di un particolare esame, caso per caso, per la loro approvazione.

Quando l'investimento in tali film ecceda l'equivalente di 800.000 dollari U.S.A. la partecipazione del produttore spagnolo o italiano prevista nel paragrafo A) di questo articolo potrà ridursi al 20 %, senza computare in questa percentuale l'eventuale apporto finanziario.

* * *

Non saranno autorizzate le coproduzioni le cui domande non siano accompagnate da una garanzia bancaria pari al totale di ciascun apporto delle parti coproduttrici; garanzia che potrà essere sostituita da una mutua rinuncia alla medesima.

Art. 8.

Le competenti autorità dei due Paesi potranno, caso per caso e di comune intesa per tutti i film di coproduzione contemplati dal presente Accordo, concedere qualcuna delle seguenti deroghe:

1) dispensare dall'obbligo di girare gli esterni di un film nel proprio territorio nazionale quando lo svolgimento dell'azione prevista nel soggetto lo renda necessario;

2) autorizzare la partecipazione di tecnici e di interpreti stranieri che risiedano e lavorino abitualmente in uno dei due Paesi.

3) autorizzare eccezionalmente la partecipazione di elementi artistici di riconosciuto valore, appartenenti ai Paesi con i quali l'Italia e la Spagna abbiano accordi di coproduzione;

4) autorizzare la partecipazione di un elemento artistico di fama internazionale di un terzo Paese.

Art. 9.

I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente Accordo saranno considerati nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi.

Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.

Art. 10.

I film di coproduzione, nel corso del loro sfruttamento commerciale o di ogni manifestazione artistica, culturale e tecnica, come pure nelle competizioni internazionali, dovranno essere presentati con la dizione: « coproduzione italo-spagnola » oppure « coproduzione ispano-italiana ».

Questa dizione dovrà apparire nei titoli di testa in un quadro separato.

Tale dizione dovrà ugualmente figurare in tutta la pubblicità a pagamento come in tutti gli annunci e comunicazioni verbali e scritte riguardanti la presentazione dei film di coproduzione.

Nelle competizioni internazionali, il film di coproduzione sarà presentato dal Paese che i coproduttori avranno scelto di comune intesa. In caso di disaccordo, il film sarà presentato dal Paese maggioritario e, se equilibrato, dal Paese della nazionalità del regista.

Art. 11.

I proventi dello sfruttamento commerciale del film in tutto il mondo, ivi compresi gli introiti dei due mercati nazionali, verranno ripartiti in modo strettamente proporzionale agli apporti.

Ognuno dei due coproduttori avrà il diritto di esercitare tutte le possibili forme di controllo per quanto riguarda gli introiti del mercato nazionale dell'altro coproduttore.

I contributi, premi od aiuti finanziari che si concedono ai produttori di film nazionali, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, non saranno compresi nella ripartizione poichè saranno regolati come previsto nell'art. 9.

In tutti i contratti le parti potranno stabilire che i proventi di ciascuno dei propri mercati vengano destinati con priorità alla copertura del costo al quale ha fatto fronte ciascuna di esse.

Ambedue le parti si scambieranno costanti informazioni sugli introiti provenienti da terzi Paesi, al fine che detti introiti compensino — nel termine previsto da ogni contratto e, come limite massimo, annualmente — l'eventuale squilibrio che si sia potuto verificare negli introiti provenienti dai loro rispettivi mercati nazionali.

Nei contratti, come alternativa, potrà anche prevedersi una ripartizione « a forfait » dei mercati, sempre che venga rispettato il principio della proporzionalità tra gli introiti e gli apporti di ciascuna delle due parti e previa approvazione delle competenti autorità dei due Paesi.

Art. 12.

Nel caso in cui un film coprodotto sia esportato in un Paese dove le importazioni sono contingentate, il film sarà imputato, in linea di principio, al contingente del Paese in cui la partecipazione è maggioritaria.

Nel caso di equivalenza di apporti dei coproduttori dei due Paesi, il film sarà imputato al contingente del Paese che abbia maggiori possibilità di esportare nel Paese importatore.

Se uno dei due Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Art. 13.

Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi, o, in difetto, un negativo ed un controtipo oppure un internegativo.

Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sarà proprietario di un negativo o di un controtipo (lavander o internegativo e colonne sonore internazionali) che potrà esportare, senza alcuna restrizione, nel Paese della propria nazionalità.

Art. 14.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo, in Italia e il Ministero dell'informazione e turismo Direzione generale per la cinematografia e teatro in Spagna, stabiliranno di comune intesa le norme di procedura per l'applicazione del presente Accordo in materia di coproduzione.

Art. 15.

Le competenti autorità dei due Paesi si impegnano a facilitare al massimo le formalità per il trasferimento delle persone e dei materiali che saranno necessari per il compimento delle coproduzioni sia nella fase di preparazione che in quella di realizzazione e di sfruttamento dei film.

TITOLO III

REGIME DEI PAGAMENTI

Art. 16.

I pagamenti relativi alla collaborazione cinematografica tra i due Paesi nonchè all'intercambio di film e ai diritti di sfruttamento saranno regolati secondo le disposizioni previste negli articoli 1 e 2 del vigente Accordo di pagamento tra l'Italia e la Spagna dell'8 maggio 1958.

TITOLO IV

CLAUSOLE FINALI

Art. 17.

Una Commissione mista, composta di rappresentanti dei due Paesi, si riunirà alternativamente ogni sei mesi in Italia e in Spagna e, in via straordinaria, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle due Parti, per curare l'esecuzione del presente Accordo, controllare l'equilibrio nelle coproduzioni e proporre le modifiche che saranno ritenute necessarie.

Art. 18.

Il presente Accordo sarà valido per un anno e verrà prorogato tacitamente per periodi annuali a meno che una delle due Parti non lo denunci tre mesi prima della scadenza prevista. Sarà sottoposto alla approvazione delle competenti Autorità dei rispettivi Governi.

Entrerà in vigore quando le Parti si siano comunicate detta approvazione mediante Scambio di Note.

Ambo le Parti convengono peraltro di mettere in esecuzione, in via provvisoria, le clausole del presente Accordo a partire dal 1° marzo 1961.

FATTO a Madrid, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, il giorno ventuno febbraio millenovecentosessantuno.

Per l'Italia — ANNIBALE SCICLUNA

Per la Spagna — FAUSTINO ARMIJO GALLARDO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. 2070.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « Luigi Sella » di Biella.

N. 2070. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club « Luigi Sella » di Biella, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 18 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1963, n. 675.

Istituzione in Bombay (India) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Bombay (India), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Bombay (India) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Rajasthan, Andhra Pradesh, Kerale e i territori delle isole Laccadive, Andaman e Nicobar.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963. n. 676.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi », viene autorizzata ad accettare un legato di L. 5.000.000 (cinquemilioni) costituito da obbligazioni al 6%, disposto con testamento olografo del 1° novembre 1961 dalla defunta signorina Maria-Giuseppina Monzini, a rogito notaio dott. Giovanni Stratta di Torino, in data 16 febbraio 1962, repertorio n. 24650, a favore dell'« Istituto dei Mutilatini di Santa Maria ai Colli ».

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1963.

Dispensa dall'obbligo di impiegare le maestranze costituite in compagnie o gruppi portuali alla Società « Fornicoke » per le operazioni portuali che verranno eseguite al pontile dalla stessa costruito nella rada di Vado Ligure (Savona).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;
Vista la domanda della « Fornicoke » S.p.A. in data 14 novembre 1960, integrata da successive note, intesa ad ottenere la dispensa prevista dal citato art. 110, ultimo comma, per le operazioni da effettuarsi sul pontile da essa costruito nella rada di Vado Ligure (Savona) per lo sbarco e l'imbarco delle materie prime e dei prodotti finiti relativi alla propria attività industriale;
Visto il dispaccio 6 febbraio 1962, n. 43779, diretto alla « Fornicoke » S.p.A. col quale venivano riconosciute valide le ragioni di ordine tecnico, organizzativo ed economico addotte a sostegno della richiesta e si dava assicurazione che la predetta dispensa sarebbe stata accordata quando gli impianti fossero pronti per l'esercizio;
Accertate l'avvenuta ultimazione degli impianti e la loro rispondenza alle caratteristiche e alle funzioni indicate nella citata domanda;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 24 settembre 1962, n. 22836 Cons. n. 2296/62;
Visto il parere n. 1007/62 emesso dal Consiglio di Stato Sezione II, in data 16 gennaio 1963;
Considerato che, oltre alle speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione industriale della « Fornicoke » S.p.A., le quali comportano una organizzazione unitaria del complesso dei servizi sia a bordo che a terra, sussistono altresì motivi di pubblico interesse connessi allo sviluppo delle attività carbo-siderurgiche nazionali;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa alla « Fornicoke » S.p.A. la facoltà di **servirsi, a bordo e a terra, di personale alle sue dirette dipendenze per l'esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del Codice della navigazione, che verranno effettuate al pontile da essa costruito nella**

rada di Vado Ligure (Savona) secondo i procedimenti propri delle attrezzature meccaniche colà installate e degli strumenti tecnici complementari, relative alle merci e ai materiali interessanti l'attività industriale di detta società.

Restano riservate alle maestranze costituite in compagnie o in gruppi le operazioni portuali che si svolgeranno con procedimenti diversi da quelli sopra indicati, ancorchè aventi per oggetto merci e materiali interessanti il ciclo produttivo della « Fornicoke » S. p.A., nonchè tutte le operazioni portuali — esclusa la manovra dei mezzi meccanici e degli strumenti tecnici complementari — relative a merci e materiali non concernenti l'attività della società stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1963

Il Ministro: MACRELLI

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati predetti;

Vista la nota del 5 dicembre 1961, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha chiesto che sia sostituito il dott. ing. Ernesto Amoroso con il prof. Rodolfo Masciotti quale membro della Commissione suindicata,

Decreta:

Il prof. Rodolfo Masciotti è chiamato a far parte della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria in sostituzione del dott ing. Ernesto Amoroso.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4864)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.

Sostituzione di tre membri della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1947 con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati predetti;

Vista la nota n. 20585 del 22 giugno 1962, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia, su proposta delle locali associazioni sindacali ha chiesto la sostituzione dei signori Tamagnini Onofrio, Fornaciari Luigi e Lesignoli Marino con il dott. Bertozzi Giovanni, signor Prandi Bruno e signor Di Donato Rocco;

Decreta:

Il dott. Bertozzi Giovanni ed i signori Prandi Bruno e Di Donato Rocco, sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della previdenza di Reggio Emilia, in sostituzione dei signori Tamagnini Onofrio, Fornaciari Luigi e del signor Lesignoli Marino.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4865)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.

Sostituzione di due membri della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1953, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona;

Vista la nota n. 624 del 7 settembre 1962, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona comunica che le organizzazioni sindacali locali, a seguito del decesso del sig. Frumento Mario e delle dimissioni del sig. Moccafiche GioBatta hanno designato a sostituirli i signori Pastore Renato e Peluffo Ilario;

Decreta:

I signori Pastore Renato e Peluffo Ilario sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona in sostituzione dei signori Frumento Mario e Moccafiche GioBatta.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4863)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ledigvit » gocce da 15 cc. della ditta Farmaceutici Ledig di Salerno. (Decreto di revoca n. 3882/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 aprile 1958, col quale è stata registrata al n. 13741, a nome della ditta Farmaceutici « Ledig », con sede in Roma, via Versilia n. 2, la specialità medicinale denominata « Ledigvit » gocce da 15 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, con sede in Salerno, via Papio, 18;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata: infatti sono stati trovati, su 1 cc., 4900 U.I. di vit. A, invece di 8333 U.I.; mentre di vit. B2 sono stati trovati 0,11, anzichè mgr. 0,5, per cui si è riscontrato un contenuto di vit. A del 41 % e di vit. B2 del 78 % in meno del dichiarato;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ledigvit » gocce da 15 cc., registrata con decreto in data 9 aprile 1958, al n. 13741, a nome della ditta Farmaceutici Ledig, con sede in Roma, via Versilia, n. 2, e prodotta nell'officina della ditta stessa, con sede in Salerno, via G. Papio, 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Salerno è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(4668)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calcio - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1962 che disponeva, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Calcio - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo);

Visto il proprio decreto che prorogava sino al 14 maggio 1963, ai sensi dell'art. 58, penultimo comma, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la suindicata azienda con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 14 febbraio 1962;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Calcio - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino al 14 agosto 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(5030)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Nomina del vice presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ed, in particolare, l'art. 8 relativo alla composizione ed alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1963, con cui è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente sopra indicato;

Visto l'esito dell'elezione del vice presidente dell'Ente precitato da parte dell'assemblea nazionale nella riunione del 24 marzo 1963, quale risulta proclamato nel relativo processo verbale, rimesso dal presidente dell'Ente con la nota n. 7425 in data 29 marzo 1963;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominato col proprio decreto sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Deambrogio è membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, nella qualità di vice presidente dell'Ente medesimo.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari risulta composto dai seguenti membri:

Gallina dott. Elio, presidente;

Deambrogio dott. Luigi, vice presidente;

Bareggi dott. Gerolamo, Ciani dott. Guglielmo, Del Monte dott. Aldo, Giordano dott. Pasquale, Rognoni dott. Antonio e Sansonetti dott. Pietro, eletti dall'assemblea nazionale in rappresentanza degli iscritti;

Ugga dott. Roberto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Salerni dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Il presidente in carica della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4862)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Moretti & C. di Ambrogio Moretti - Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazioni di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Moretti & C. di Ambrogio Moretti Via Castagnola, 26, Genova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di lire sterline 1916.13.4 (millenovecentosedici sterline tredici scellini quattro pence) (un solo trasferimento);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moretti & C. di Ambrogio Moretti Genova, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di lire sterline 1916.13.4 (millenovecentosedici sterline tredici scellini quattro pence).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(4702)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Attilio Ventura & C. - Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Attilio Ventura & C. Piazza San Sepolcro, 2-18 Genova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore complessivo di lire sterline 3500 (tremilacinquecento) (tre trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento totale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Attilio Ventura & C. Genova, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore complessivo di lire sterline 3500 (tremilacinquecento).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(4701)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Zanghi G. & C. - Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazioni di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Zanghi G. & C. - Ponte Parodi Genova, ha chiesto di effettuare un pagamento

anticipato per importazione di merce dall'estero del valore complessivo di F. ol. 17.380 (diciassettemila trecentottanta fiorini olandesi) (due trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento totale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Zanghi G. & C. Genova, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore complessivo di F. ol. 17.380 (diciassettemila trecentottanta fiorini olandesi).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(4699)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Argeo Lungarotti - Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazioni di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Argeo Lungarotti - Via G. D'Annunzio, 2 - Genova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di dollari USA 4.176 (quattromila centosettantasei) (un solo trasferimento);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento totale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Argeo Lungarotti - Genova, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di dollari USA 4.176 (quattromila centosettantasei).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(4700)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta L. A. Ruspini - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazioni di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta L. A. Ruspini, via Ciro Menotti, 6, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di Frs. b. 224.981 (duecentoventiquattromila novecentottantuno franchi belgi) (un solo trasferimento);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta L. A. Ruspini - Milano, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di Frs. b. 224.981 (duecentoventiquattromila novecentottantuno franchi belgi).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(4698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Baccalario Giuseppe, residente nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria, dal 10 giugno 1963;

Garda Michele, residente nel comune di Ivrea, dal 16 giugno 1963;

Tagliapietra Arrigo, residente nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova, dal 19 giugno 1963.

(5083)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 maggio 1963:

Milazzo Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ferrara;

Grasso Vincenzo, notaio residente nel comune di Volturino, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Lucera;

Marranghello Nicola, notaio residente nel comune di Sant'Antonio Abate, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Salomone Luigi, notaio residento nel comune di Stigliano, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli.

(5082)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 283, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal geometra del Genio civile Gerace Paolo avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici 13 agosto 1960, n. 18706, di reiezione della domanda di pagamento delle competenze arretrate per il periodo dal 28 dicembre 1948 al 20 novembre 1950.

(5075)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Picenarda », con sede in Fontanella Grazioli del comune di Casalromano (Mantova).

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1963, registro n. 8, foglio n. 367, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Picenarda », con sede in Fontanella Grazioli del comune di Casalromano (Mantova).

I compiti spettanti alla Deputazione provvisoria sono stati affidati al Consiglio di amministrazione del Consorzio attualmente in carica.

(4285)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Ravanusa (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4518)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Riesi (Caltanissetta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4519)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 130, l'Amministrazione comunale di Valledolmo (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4520)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Santa Margherita Belice (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4521)

Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4522)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Venosa (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4517)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Tito (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4509)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Trecchina (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4510)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Savoia di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4511)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Trivigno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4512)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Tolve (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4513)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4514)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Senise (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4515)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Vietri di Potenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4516)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Casole d'Elsa (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4523)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Castellina in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4524)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4525)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Puglianello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4526)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4527)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Boiano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4528)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Sovicille (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4529)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Trequanda (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4530)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4531)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di San Gimignano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4532)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Radicofani (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4533)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Sarteano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4534)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Radicondoli (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4535)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Siderno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4536)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Castiglione del Lago (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4537)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Fratta Todina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4538)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Corciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4539)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Valtopina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4540)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Umbertide (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4541)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Trevi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4542)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Poggiodomo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4543)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Lama dei Peligni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.876.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4586)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4587)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Gessopalena (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.418.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4588)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Fraine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4589)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Filetto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4590)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Torricella Peligna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4591)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.264.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4592)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Mozzagrogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4593)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Montenerodomo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.283.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4594)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Guilmi (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4595)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Tufillo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4596)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Casperia (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.922.914 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4597)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.798.613 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4598)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.359.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4600)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Borgovelino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.837.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4599)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Ascrea (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.253.303 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4601)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Fossacesia (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4602)

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Fara San Martino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.332.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4603)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963 il comune di Celenza sul Trigno (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4604)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963 il comune di Castelguidone (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4605)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Collegiove (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.716.136 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4606)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Castel di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 994.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4607)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Contigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.662.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4608)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Forano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4609)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Labro (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.946.645 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4610)

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Leonessa (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.701.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4611)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Magione (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4612)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4613)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4614)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Francavilla al Mare (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4615)

Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Colledimacine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4616)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Villamagna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4617)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Furci (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.535.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4618)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Arielli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4619)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Canosa Sannita (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4620)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Tollo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4621)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Taranta Peligna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4622)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Dogliola (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.124.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4623)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Lentella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4624)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Frisa (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4625)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Bucchianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4626)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Borrello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.234.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4627)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963 il comune di Monteodorisio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4628)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963 il comune di Liscia (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963 il comune di Casoli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.363.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4630)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963 il comune di Casalincontrada (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.718.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4631)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963 il comune di Casalbordino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.628.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4632)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963 il comune di Carunchio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4633)

Autorizzazione al comune di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963 il comune di Castelfrentano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4634)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Vacri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.078.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4635)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963, il comune di Treglio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4636)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963 il comune di Torrebruna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4637)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963 il comune di Tornareccio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4638)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963 il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4639)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963 il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4640)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963 il comune di Scerni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4641)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1963 il comune di Monteferrante (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4642)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Tempio Pausania (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4719)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Nule (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4720)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Giave (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4721)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Mara (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4722)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Padria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4723)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Martis (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4724)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Mores (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4725)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4726)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Anela (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4727)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Prossedi (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4728)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Priverno (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4729)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sabaudia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4730)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Olbia (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4731)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4732)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4733)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Fosciandora (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4734)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sperlonga (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4735)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Minturno (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4736)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Maenza (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4737)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Formia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4738)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sonnino (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4739)

Autorizzazione al comune di Sermoneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sermoneta (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4740)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Roccagorga (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4741)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Monte San Biagio (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4742)

Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Aprilia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4743)

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Cisterna di Latina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4744)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Luciano Faletti, nato a Greco Milanese il 23 novembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 12 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4084)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

La dott.ssa Renza Maria Giovanna Formica, nata a Bussoleno (Torino) il 15 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Torino in data 9 dicembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4086)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato del 27 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1963, registro n. 3, foglio n. 333, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Vesprini Umberto contro il provvedimento del 14 ottobre 1959 con il quale il sindaco di Fermo accolse l'istanza della signora Belà Assunta tendente ad ottenere la autorizzazione a continuare la vendita al pubblico di generi alimentari, in detto Comune Contrada Montone.

(4284)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del provvedimento di cui al decreto ministeriale in data 7 febbraio 1963 relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Impiegati del Banco di Napoli », con sede in Campobasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 aprile 1963 si annulla il precedente provvedimento, con il quale in data 7 febbraio 1963 fu disposto lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Impiegati del Banco di Napoli », con sede in Campobasso.

(3919)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 21 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,36	621,50	621,65	621,55	621,55	621,40	621,55	621,35	621,40	621,50
$ Can.	576,19	576,40	576,15	576,05	574,75	576,12	576,40	576,10	576,05	576,10
Fr. Sv.	143,80	143,93	143,915	143,95	143,90	143,84	143,945	143,80	143,84	143,95
Kr. D.	89,92	89,94	90 —	89,975	89,95	89,92	89,97	89,92	89,92	89,95
Kr. N.	86,95	86,95	86,95	86,965	87 —	86,95	86,97	86,95	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,77	119,78	119,78	119,805	119,70	119,79	119,79	119,75	119,78	119,80
Fol.	172,85	172,87	172,88	172,905	172,90	172,86	172,89	172,80	172,85	172,90
Fr. B.	12,46	12,466	12,4675	12,4685	12,465	12,47	12,468	12,46	12,46	12,47
Franco francese	126,80	126,82	126,84	126,855	126,80	126,82	126,86	126,80	126,81	126,82
Lst.	1739,52	1739,90	1740 —	1740,125	1740 —	1739,64	1740,05	1739,55	1739,62	1739,40
Dm. occ.	156,04	156,09	156,10	156,125	156,05	156,10	156,13	156,05	156,10	156,15
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,06	24,0675	24 —	24,06	24,062	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,69	21,69	21,7225	21,695	21,70	21,69	21,69	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli del 21 maggio 1963

Rendita 5 % 1935	106,25
Redimibile 3,50 % 1934	92,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1963

1 Dollaro USA	621,55
1 Dollaro canadese	576,225
1 Franco svizzero	143,947
1 Corona danese	89,972
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	119,797
1 Fiorino olandese	172,897
1 Franco belga	12,468
1 Franco francese	126,857
1 Lira sterlina	1740,087
1 Marco germanico	156,127
1 Scellino austriaco	24,065
1 Escudo Port.	21,692

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VIII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Un terzo dei posti suddetti è riservato:

1) agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria dello Stato;

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30, primo comma, della citata legge n. 1291;

3) agli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi od in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e degli impiegati di cui ai punti 2 e 3) del precedente art. 1;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero o il timbro a calendario dello archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato apporranno sulle domande il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'articolo 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686.

Ai candidati saranno assegnate, per ciascuna prova scritta, otto ore di tempo decorrenti dalla dettatura del tema proposto.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma nei locali che saranno a suo tempo indicati.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà della somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto lo stipendio lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di prima classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1963
Registro n. 12, foglio n. 095. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima: Nozioni di contabilità generale dello Stato (Demanio pubblico e beni patrimoniali; contratti; bilancio di previsione; rendiconto generale; entrate; spese; scritture contabili; agenti contabili e conti giudiziali; funzionari delegati e rendiconti amministrativi; responsabilità dei pubblici funzionari).

Parte seconda. Prova a carattere pratico sui servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato (Ordinamento e attribuzioni delle Ragionerie provinciali dello Stato; controlli demandati alle predette Ragionerie provinciali; atti amministrativi assoggettati a tali controlli; disciplina giuridica e trattamento economico degli impiegati civili dello Stato).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 11 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO N. 2

Schema di domanda in bollo da L. 200

Al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in (provincia di) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VIII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . ;

3) non ha riportato condanne penali (3) ;

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni :

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data,

Firma (4) . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi:

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4238)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio n. 385, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Visto il successivo decreto in data 20 aprile 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso occorre fissare la data in cui avranno luogo le prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 3, 4 e 5 ottobre 1963.

Roma, addì 9 maggio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(5039)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.